

## **Ministero dello Sviluppo Economico**

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

*Divisione IV "Promozione della Concorrenza"*

### **Risoluzione n. 61699 del 31 maggio 2010**

**OGGETTO:** [Quesito in materia di disciplina delle concessioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche. Articolo 70, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.](#)

Codesto Comune nel far riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di recepimento alla Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, richiama l'articolo 70, comma 5 dove si rinvia ad una "intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto da quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie."

Nella fattispecie, codesto Comune avendo emesso prima dell'entrata in vigore del citato decreto n. 59/2010, un bando pubblico per l'assegnazione di alcuni posteggi mercatali, con il conseguente rilascio di autorizzazioni, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, e le relative concessioni di posteggio, con termine di conclusione del procedimento il 30 settembre 2010, chiede, quale durata dovrà essere attribuita alle concessioni che verranno rilasciate a conclusione del predetto procedimento.

Al riguardo, si precisa quanto segue.

La circolare esplicativa n. 3635/C, emanata da questo Ministero, a seguito del citato decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, contiene al punto 10 alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni nel caso di esercizio dell'attività commerciale al dettaglio su aree pubbliche.

La previsione di cui all'articolo 70, comma 5 dell'adozione di una intesa in sede di Conferenza unificata che individui i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto n.59 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie è correlata al dispositivo di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo.

Nel caso oggetto del quesito di codesto Comune, però, trattandosi di concessioni da attribuire per effetto di un bando emesso prima dell'entrata in vigore del citato decreto n. 59, ad avviso della scrivente, la durata delle concessioni non può che essere quella prevista nel bando medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to *Gianfrancesco Vecchio*